

Al Ministero dell' Ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali

va@pec.mite.gov.it

mite@pec.mite.gov.it

E p. c

Regione Lazio, Direzione regionale Politiche Abitative e
Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica:

territorio@regione.lazio.legalmail.it

Regione Lazio, Direzione Ambiente Area VIA, Area VINCA

direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it

Al Ministro della Cultura

gabinetto@cultura.gov.it

udcm@cultura.gov.it

cposegreteria.ministro@cultura.gov.it

al Presidente della Regione Lazio

protocollo@regione.lazio.legalmail.it

segreteria.presidente@regione.lazio.it

**al Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l' Area
metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e**

l' Etruria meridionale,

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it

sabap-vt-em@cultura.gov.it

ARPA Lazio

direzione.centrale@arpalazio.legalmail.it

al Presidente della provincia di Viterbo

presidente@provincia.vt.it

provinciavt@legalmail.it

AL SINDACO DI TUSCANIA

sindaco@comune.tuscania.vt.it

protocollo@pec.comune.tuscania.vt.it

24 febbraio 2024

PREMESSA

Impianto Agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico, associato a prato/pascolo per ovini, di potenza in immissione pari a 26 MW e potenza di picco pari a 29,43 MWp, sito nel Comune di Tuscania e relative opere connesse ricadenti nel medesimo ambito amministrativo.

OSSERVAZIONI

1. OSSERVAZIONE ASSENZA del Piano di Monitoraggio e della Relazione Paesaggistica.

Nella documentazione presentata dalla proponente ci sono alcuni link che dovrebbero rimandare al Piano di Monitoraggio e alla Relazione Paesaggistica. Cliccandoci sopra i links non conducono ai relativi files. Molto probabilmente è dovuto ad un mero errore di mancato caricamento dei documenti citati che comunque inibiscono la possibilità del pubblico di proporre osservazioni complete al progetto “Casalino”.

Invece, nel caso, in verità molto improbabile, che i documenti suddetti non fossero stati prodotti dalla Proponente, l'intero progetto non sarebbe “procedibile”.

2. OSSERVAZIONE SULLA NATURA DEL PROGETTO

Il progetto è qualificato unilateralmente dalla proponente come “agrivoltaico”, intendendo con tale espressione la coniugazione nonché la convivenza tra impianto fotovoltaico ed attività agricola ovvero pastorale; tale qualificazione andrebbe espressa a valle di uno studio progettuale laddove fossero integrati i requisiti contenuti nelle linee guida del MITE del 27 giugno 2022.

I requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare, al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati e al quadro normativo vigente, vengono identificati dalle Linee Guida nella Parte 2 e sono:

- **REQUISITO A:** Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;

- **REQUISITO B:** Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;
- **REQUISITO C:** L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;
- **REQUISITO D:** Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;
- **REQUISITO E:** Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Secondo le linee guida citate il rispetto dei requisiti A, B è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come "agrivoltaico". Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D. Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario, invece, per soddisfare la definizione di "impianto agrivoltaico avanzato".

In ogni caso, il Piano agronomico, che deve corredare qualsiasi progetto in area agricola, fermo rimanendo il rispetto delle linee guida elaborate in materia dal MITE, deve anche riportare uno studio analitico della capacità dei suoli, l'indicazione delle colture e delle eventuali tipologie di allevamento previste, l'analisi della redditività dei terreni ed un adeguato business plan che permetta di evidenziare non solo il mantenimento della redditività citata ma anche un suo incremento dovuto proprio alla presenza dell'impianto.

Il progetto proposto contiene anche una specifica relazione agronomica dove però **non appare chiaro quale siano le tipologie di coltivazioni perseguite congiuntamente all'esercizio dell'impianto, poiché l'introduzione dell'attività di apicoltura viene asserita soltanto come ipotesi possibile.** Scrive infatti la proponente:

“ In aggiunta al modello di coltivazione esposto in precedenza, che rimane l'attività principale, può essere associato anche l'apicoltura che può contribuire ad integrare il reddito proveniente dall'attività agricola. Di conseguenza nel presente elaborato sarà descritto in modo dettagliato la possibile sinergia tra l'attività di pascolo/allevamento e l'apicoltura.”

3. OSSERVAZIONE SULLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA E SATURAZIONE DI TUTTA L'AREA VASTA DEL VITERBESE

Si evidenzia che l'aspetto più importante afferente alla tipologia di impianti agrivoltaici in oggetto attiene alla valutazione della **compatibilità paesaggistica, che non può essere stabilita in modo aprioristico**. Come dire che gli impianti agrivoltaici, solo perché definiti tali, trascinino con sé un assenso implicito alla loro installazione. La stessa giurisprudenza, anche ove favorevole alla citata installazione, sostiene che:

“[...] le autorità competenti ad esprimere il giudizio di compatibilità debbano necessariamente tenere conto delle peculiarità tecnologiche ed impiantistiche finalizzate ad evitare - o comunque a ridurre fortemente - il consumo di suolo che limita l'utilizzo per fini agricoli e che rappresenta una delle principali finalità di tutela sottese alle prescrizioni limitative di tutela ambientale e paesaggistica. Non rileva dunque la questione meramente nominalistica se l'agrivoltaico rappresenti o meno una species del più ampio genus fotovoltaico, quanto la questione di ordine sostanziale circa la necessità di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale e paesaggistico tenendo conto delle concrete ed effettive caratteristiche di tali impianti di ultima generazione nel quadro di una disciplina univocamente orientata nel senso della ricerca di scelte amministrative capaci di rendere compatibili interessi pubblici comprimari...” Consiglio di Stato sez. IV, 11/09/2023, n.8262.

Un aspetto fondamentale che si collega alla compatibilità paesaggistica e al consumo di suolo riguarda la saturazione di tutta l'area vasta del viterbese.

La provincia di Viterbo è ormai **saturo di impianti FER, e questo dato di fatto trova una consacrazione normativa all'interno della DGR 171 del 12 maggio 2023**. Benchè tale Delibera sia stata censurata da una delle tante proponenti di impianti eolici nel viterbese, il TAR Lazio ha accolto le Razioni dell'Ente pubblico (<https://www.tusciaweb.eu/2023/12/tar-ragione-alla-provincia-limpianto-eolico-montalto-castro-non-si-fara/>).

La ratio del concetto di *saturazione* è infatti di stabilire una **distribuzione proporzionata** degli impianti citati. I deliberati della Regione Lazio traducono il dovere di equa ripartizione delle fonti FER sul territorio. E di questo dovere ne costituisce testimonianza anche l'art. 20 del D.Lgs 199 2021 ove si riferisce espressamente alla “massima porzione di suolo occupabile” dagli impianti. Una recentissima sentenza del TAR Umbria recita infatti:

Le disposizioni dell'art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 199/2021, che prevedono che, nello stabilire i principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, i decreti ministeriali ivi previsti dovranno, in via prioritaria, stabilire, proprio in riferimento alle aree idonee, tra le altre cose, «la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie». Tale previsione è coerente con l'impostazione di fondo delle disposizioni contenute nell'articolo in esame, orientate al concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), ma sempre tenendo conto delle esigenze, parimenti rilevanti, di «minimizzare il relativo impatto ambientale» e della «tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili» (cfr. commi 1, 3 e 4 dell'art. 20).

Dunque, **proprio la normativa statale prevede, ed anzi impone** (art. 20, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021), **che sia definita, per le aree idonee, la massima porzione occupabile dagli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, trattandosi di previsione con ogni evidenza finalizzata a scongiurare** che la pur incentivata diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili determini **un eccessivo consumo di suolo**. (T.A.R. Umbria, Sez. I 6 novembre 2023, n. 613.)

Il testo centrale della pronuncia sopra-riportata chiama, come tutte le altre pronunce analoghe, ad un filtro necessario e logico sulla valutazione del progetto e sulla collocazione nel territorio.

La Regione Lazio ha emanato diverse delibere di Giunta e di Consiglio che danno un **preciso indirizzo politico amministrativo ed offrono dati preziosi sulla attuale situazione di sperequazione degli impianti FER, in particolare quelli fotovoltaici ed eolici**. Si ricorda che la D.G.R n 390 del 2022 del Lazio ha individuato delle aree di particolare pregio culturale e ambientale che non sono idonee all'installazione degli impianti FER. **Oltre a questo ha anche stabilito che la tipologia stessa di impianti come quello della località “Casalino” sono ad alto impatto complessivo sia dal punto di vista paesaggistico a causa dell'impatto visivo, sia da quello ambientale per il consumo di suolo**.

Per queste ragioni esso presenta delle incompatibilità con vari sistemi di paesaggio presenti nella zona, e in particolare con il paesaggio naturale e con il paesaggio di alto

valore agrario, visto che il progetto è collocato in una zona di paesaggio agrario di valore dove sono previste incompatibilità.

La Regione Lazio nella Deliberazione di Giunta n. 171 del 12/05/2023 ha inoltre sancito che la Provincia di Viterbo ha già abbondantemente assolto alla sua quota parte di produzione di energia elettrica tramite le Fonti di Energia rinnovabile per il 2030.

Infatti ha ribadito che

“gli obiettivi al 2030 declinati nel Piano Energetico Regionale per gli impianti FER ad estesa occupazione territoriale fotovoltaici a terra sono stati conseguiti ...mediante una evidente sproporzione della distribuzione degli stessi sui territori delle province con percentuali che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0”; Con questo atto si delibera tra le altre cose “ di stabilire, al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a) e b), per l’avvio dei procedimenti relativi ai PAUR di cui all’articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 un criterio di proporzionalità e sussidiarietà tra province, tale da consentire, in ogni singola provincia, lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell’intera Regione”.

Anche la **Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 395/2022**, nuovo Piano Energetico Regionale (pp. 103-104), chiarisce che la Provincia di Latina e quella di **Viterbo sono al di sopra della media nazionale per i livelli raggiunti nella produzione di energia elettrica anche attraverso gli impianti fotovoltaici. Tali livelli hanno superato non solo i traguardi previsti per il 2030, ma anche quelli per il 2050.**

Che l’impianto “Casalino” sia di tipologia avanzata nell’ambito dell’agrivoltaico, esso è pur sempre tra quelli a **maggior impatto visivo** (monoassiale ad inseguimento), come ha scritto anche la proponente. Comunque questo non cambierebbe la sostanza, in quanto l’impianto si verrebbe ad insediare in un territorio già saturo di impianti FER, ed in particolare di quelli a vasta estensione territoriale che hanno già contribuito a creare la sproporzione tra la province laziali e **“ per la sostenibilità ambientale di ulteriori eventuali iniziative**, in relazione all’equilibrio tra le vocazioni territoriali e gli obiettivi energetici.” , in violazione di ogni criterio di equa ripartizione delle fonti FER sul territorio nazionale.

Oltre a quanto sopra indicato e puntualmente riportato, si fa anche rilevare - in rispetto del principio di derivazione unionale del Burden Sharing (Direttiva UE 2018/2001 aggiornata dalla Direttiva 2413/2023) recepita dal Decreto Ministeriale 15/03/2012 (

Burden Sharing) dello Sviluppo economico “ *Definizioni e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di FER ...* ” (art 37 co. 6 del Decreto Legislativo n. 28 del 2011) 1 Decreto Legislativo n. 28 del 2011) 1 Decreto Legislativo n. 28 del 2011) e dal D.M 11/05/2015 dello stesso dicastero ai sensi del quale viene predisposto dal GSE con il supporto di ENEA - il documento del monitoraggio degli obiettivi sugli impieghi di FER assegnati alle Regioni.

Al burden sharing di derivazione unionale si deve legare in maniera imprescindibile il principio di eguaglianza garantito dalla nostra Costituzione ed il principio di proporzionalità che devono informare nel profondo la distribuzione e il numero degli impianti tra le regioni e tra le diverse province che le compongono sulla base di principi, criteri e modalità basati su equità e ragionevolezza. Ora se è vero che la Direttiva UE 2413/2023 (Red III) ha innalzato gli obiettivi da raggiungere entro il 2030 da parte degli Stati e quindi delle Regioni è altrettanto vero che la Regione Lazio aveva già raggiunto gli obiettivi del 2030 nel 2023 e soprattutto la Provincia di Viterbo ha dato il contributo più alto come ampliamento documentato nella presente Osservazione.

Nell’ambito del territorio provinciale il **Comune di Tuscania, i Comuni confinanti di Viterbo, Tarquinia e soprattutto Montalto hanno dato un enorme contributo alla percentuale di impianti FER proprio nel settore dei pannelli fotovoltaici con consistente presenza anche di impianti eolici** nonostante il contesto paesaggistico e territoriale sia caratterizzato da quelle peculiarità e vincoli che rendono altamente improbabile l’autorizzazione dei dei progetti FER ai sensi della Parte IV delle Linee Guida nazionali (D.M del 10.09.2010).

Questa zona della Provincia di Viterbo ed in particolare il Comune di Tuscania è un’area vocata allo sviluppo turistico per la sua vicinanza al Lago di Bolsena ed alla costa tirrenica (Montalto e Tarquinia) e alla Città dei Papi, capoluogo di provincia. Territorio pianeggiante con grandi potenzialità ed opportunità offerte da un’agricoltura di qualità come testimonia la presenza di tre Biodistretti riconosciuti dalla Regione Lazio, il Biodistretto della Maremma e dei Monti della Tolfa e il Biodistretto Colli etruschi che comprende il territorio dove è ubicato l’impianto Casalino e confinante anche il Biodistretto del Lago di Bolsena.

Ai fini di rendere esaustivo l’effetto cumulo degli impianti FER (fotovoltaico ed eolico) nel bacino visivo che interessa la zona descritta si evidenzia che lo **Studio di impatto ambientale della proponente non è esaustivo perché limita il cumulo ad un’area molto limitata.**

A sostegno di quanto affermato fino ad ora sugli impianti FER, e sul loro effetto cumulo sul paesaggio, sul territorio e sulle vocazioni economiche locali si cita un passo della DGR Lazio n. 390/2022 (pagina 25) (Individuazione delle AREE NON IDONEE) :

“Se a scala europea o nazionale la produzione di energia da fonti rinnovabili è spesso considerata come unilateralmente positiva, è infatti a scala locale che lo sviluppo delle energie rinnovabili può produrre esternalità negative che intaccano i valori culturali e naturali del paesaggio, con potenziali ricadute sul turismo, sulla produzione agricola e sull’identità e riconoscibilità dei luoghi”.

In estrema sintesi, in ossequio al principio di uguaglianza e di proporzionalità garantiti dalla Costituzione, in considerazione dell’effetto cumulo dei numerosi impianti FER e della conseguente saturazione della Provincia di Viterbo e in particolare della Maremma Laziale, al fine della minimizzazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico particolarmente pregiati nell’area e delle tradizioni agroalimentari e le enormi potenzialità di produzioni agricole di qualità dimostrata dalla presenza di tre biodistretti, si chiede il diniego dell’autorizzazione all’insediamento dell’impianto agrivoltaico in località Casalino.

5) OSSERVAZIONE: IMPATTI CUMULATIVI

Sugli impatti cumulativi la proponente nello Studio di impatto ambientale dichiara che:

“Nelle vicinanze dell’area oggetto di intervento, per quanto è stato possibile verificare, esistono due impianti già realizzati ed altri in fase di autorizzazione. Il cumulo visivo, da punti di vista a terra, è praticamente nullo. Altri effetti cumulativi non sono apprezzabili. L’elaborato TAV22 riporta le posizioni degli gli impianti in questione e REL21 approfondisce gli effetti cumulativi dovuti alla potenziale presenza di altri impianti (pag. 47 SIA)”

L’argomento del cumulo andrebbe invero affrontato con maggiore attenzione, considerando tutti i progetti di impianti FER (sia eolici che fotovoltaici) afferenti all’area vasta. A dimostrazione da quanto da noi sostenuto su cumulo e saturazione di impianti FER industriali nella provincia di Viterbo ed in particolare nell’area vasta comprendente il Comune di Tuscania e i limitrofi Tarquinia, Montalto di Castro, Viterbo, Tessennano, Arlena si allega il documento “Lista impianti Tuscia dal 2008 a Agosto 2023”, denominato allegato A, e il documento “Monitoraggio impianti Tuscia” febbraio 2024, denominato allegato B).

Militano in tal senso diversi riferimenti normativi, validati da un indirizzo giurisprudenziale noto, ove si sostiene la doverosa valutazione cumulativa non solo di progetti identici ma anche di progetti analoghi, generatori cioè di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Si ricordano al proposito le disposizioni previste da:

- DLgs 152/2006-art. 5, comma 1, lettera c; Allegato V, punto 1; Allegato VI, punto 4), che reca indicazioni normative sulla valutazione degli impatti cumulativi nell'ambito della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA.
- DLgs 28/2011, art. 4, comma 3 relativo ai progetti di impianti di produzione di energia elettrica, il quale stabilisce infatti che :

“Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale”,

affermando così un principio generale che impone una valutazione cumulativa laddove gli impianti FER (si parla di impianti in senso generico senza distinzione di tipologia) presentino una ubicazione contigua o addirittura nella medesima area.

Su scala regionale (Lazio) l'All. A alla DGR Lazio del 18 ottobre 2022 contenente disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, dispone che:

“La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per: – i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30/03/2015, relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla localizzazione dei progetti”

Si rileva quindi il carattere onnicomprensivo della norma, tanto statale quanto regionale, che **non distingue tipologicamente gli impianti (eolico, fotovoltaico, biomasse ecc.) ma parla in modo complessivo di impianti FER**. La valutazione cumulativa, pertanto, prescinderebbe dal tipo di impianto, per agganciarsi invece al criterio della vicinanza dell'area di ubicazione (stessa area o area contigua). Dato confermato dalla stessa classificazione categorica che dei progetti fornisce l'allegato IV alla parte II del D.Lgs

152/2006 il quale, parlando al **punto 2 di industria energetica ed estrattiva**, classifica i differenti impianti sulla base della potenza erogata e delle caratteristiche tipologiche possedute, pur appartenenti tutti alla stessa categoria identificativa.

Si evidenzia anche, ad ulteriore supporto della necessaria valutazione cumulativa di progetti afferenti alla stessa area, quanto previsto da DM n. 52 del 30 marzo 2015 contenente le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni, che prescrive **all'art. 4 dell'allegato i criteri specifici da rispettare ai fini dell'assoggettabilità a VIA:**

“ 4.1. Cumulo con altri progetti.

*Un singolo progetto deve essere considerato **anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale**. Tale criterio consente di evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un **progetto unitario**, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione: appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali; per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale. L'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità al paragrafo 6 delle presenti linee guida. Qualora le autorità regionali competenti non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da: **una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato); m una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto)**. “*

Del resto ve ne è nutrita conferma in varie pronunce del Giudice Amministrativo, una fra tutte è illuminante ove si afferma che:

“ Con particolare riferimento alla valutazione della compatibilità ambientale di "Eolico con Fotovoltaico", le Aree di impatto cumulativo sono individuate tracciando intorno alla linea perimetrale esterna di ciascun impianto un BUFFER ad una distanza pari a 2 Km degli aerogeneratori in istruttoria, "definendo così un'area più estesa dell'area di ingombro, racchiusa dalla linea perimetrale di congiunzione degli aerogeneratori esterni". T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 19/06/2015.

Del resto, la valutazione cumulativa costituisce un principio immanente del sistema visto che le stesse linee guida di cui al DM 10.9.2020 prevedono che

“ nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;”

6) OSSERVAZIONE: AMBITI TUTELATI CON VINCOLO PAESAGGISTICO – FASCE DI RISPETTO

L'ampia area individuata ai fini del progetto risulta interessata da numerosi ambiti tutelati con vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 142, comma 1°, lettere c (sponde dei metri 150 dai corsi d'acqua), g (boschi e macchia mediterranea), del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i, come puntualmente ripreso nel piano territoriale paesaggistico regionale (P.T.P.R.) del Lazio.

Inoltre l'area individuata dal progetto ricade in pieno nell'area non idonea secondo le deliberazioni del Consiglio Comunale di Tuscania:

- Delibera 60 del 10/11/2014 del Consiglio Comunale di Tuscania che stabilisce i principi di programmazione e gestione del paesaggio, del territorio, dell'ambiente e dei beni culturali del comune di Tuscania – Individuazione e perimetrazione di aree di notevole interesse agricolo e faunistico e che conservano i caratteri propri del paesaggio agrario tradizionale – adozione di variante urbanistica
- Delibera 11 del 18/3/2021 del Consiglio Comunale di Tuscania che individua e perimetra le aree di notevole interesse agricolo, faunistico e che conservano i caratteri propri del paesaggio agrario tradizionale non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili – adozione di variante urbanistica

Inoltre a conferma che l'ampia area individuata ai fini del progetto risulta interessata da numerosi ambiti tutelati con vincolo paesaggistico, si segnala il Decreto 23 del

15/2/2024 del MIC – Segretariato Regionale per il Lazio che dichiara come aree di notevole interesse pubblico le aree site nei comuni in provincia di Viterbo di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano e Tuscania e ricomprese nel perimetro dell’ “Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone” ai sensi e per gli effetti dell’art. 136, co. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

In sintesi, buona parte dell’agro di Tuscania è tutelato con specifico vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (individuazione con D.M. 18 maggio 1999); in proposito, si ricorda, poi, che l’art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all’installazione di **impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** è stata individuata una

“fascia di rispetto ... determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici”.

Successivamente, con l’art. 47, comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, **la fascia di tutela è stata ridotta a “tre chilometri” per gli impianti eolici e a “cinquecento metri” per gli impianti fotovoltaici.**

Detta **fascia di rispetto** risulta, quindi, nel caso di specie **estesa tre chilometri dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale** (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) **e/o con vincolo paesaggistico** (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

Inoltre:

- Emergono numerosi progetti di impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili nell’area interessata, pertanto **il progetto in argomento deve essere considerato nella sua unitarietà (con eventuali opere connesse) e cumulativamente**, comprendendo le opere già esistenti ovvero in progetto, al fine di **valutare l’impatto complessivo sull’ambiente e sulle relative componenti**, come da giurisprudenza costante (vds. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 marzo 2020 n. 210; T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427; Trib. Sup. Acque pubbliche, 14 ottobre 2015, n. 263);
- non emerge una congrua e adeguata considerazione della c.d. alternativa zero, in violazione dell’art. 22, comma 3°, lettera d, del decreto legislativo n. 152/2006 e

s.m.i. (vds. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418; T.A.R. Veneto, 8 marzo 2012, n. 333);

- la Soprintendenza speciale per il PNRR, dopo approfondite valutazioni, ha evidenziato in modo chiaro e netto che la situazione concernente la produzione energetica riguardante **“la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore)“ per tutto il territorio nazionale ha già da tempo superato qualsiasi effettiva necessità** “ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all’obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW”

Sempre in merito alle fasce di rispetto di cui all’art. 20 co.8 DLgs 199/2021, vale la pena di rilevare la *ratio* della norma ove la volontà legislativa di accelerazione procedimentale rispetto alle aree *ex se* idonee ben potrebbe convivere con il divieto di installazioni nelle fasce di rispetto dai beni tutelati. Come dire che fuori dei beni tutelati si potrebbe beneficiare, ove riconosciuta, dell’idoneità *ex lege* e che, al contrario, nelle aree tutelate esiste un limite rappresentato dalle esigenze di protezione dei Beni sensibili. **Quel limite vive non solo nello stretto perimetro del Bene ma anche nella fascia di rispetto prevista dal legislatore. Del resto questo è il significato, derivato dal diritto urbanistico, di fascia di rispetto nel governo del territorio**

Il principio è contenuto tra l’altro nelle stesse Linee guida che non vietano le fasce di rispetto ma che raccomandano che le stesse non siano prive di giustificazione (*...di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela - DM del 2010-*). Il che da un lato significa che le fasce di rispetto sono destinate a tale finalità e che dall’altro sono definite dallo stesso legislatore i cui interventi nel tempo mostrano proprio tale filosofia. Lo studio del territorio preventivo, analitico ed accurato sui vincoli, imposto dal sistema - e prezioso per la valutazione di comparazione di cui si diceva sopra - serve a questo, così che i proponenti possano evitare tali aree al fine di avere cognizione preventiva della stessa possibilità di collocazione.

Del resto, la chiave interpretativa dell’art.20 co.8 del D.Lgs 199/2021 sopracitato non può che essere la seguente: le lettere di quel comma costituiscono i criteri per l’individuazione delle superfici delle aree idonee, ma una lettura limitata soltanto a queste vanificherebbe la *ratio* complessiva della disciplina, giacché la futura normativa statale dovrà invece individuare sia le aree idonee che quelle inidonee. Sarebbe come attribuire uno scopo diverso al regime intertemporale e a quello definitivo, spezzando irragionevolmente una disciplina invece unitaria. Ciò è rafforzato dalla stessa previsione contenuta nella lettera c-quater che se fosse circoscritta alle sole aree idonee non avrebbe mai previsto una fascia di rispetto. **Quella fascia serve ad estendere la tutela dei Beni di cui al D.Lgs 42/2004**, tanto è vero che la prima parte della disposizione opera un espresso riferimento ad una

valutazione di idoneità delle aree “*che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.*” **Ma come non vi sono dubbi sul fatto che le aree tutelate ai sensi del Codice dei Beni culturali sono inadeguate, lo stesso deve dirsi per quelle ricomprese nella fascia di rispetto, altrimenti il legislatore non avrebbe utilizzato una simile espressione.**

La disposizione va quindi letta collegando sintatticamente e giuridicamente i due capoversi della lettera *c-quater*. Se nel primo, ovviamente, si escludono le aree tutelate dal Codice, nel secondo, ove si prevede la fascia di rispetto, **non può che operare un'estensione della tutela di quelle aree.** Fuori dalla fascia opera una valutazione di idoneità, mentre dentro invece si applica la tutela con esclusione delle installazioni.

Si segnala infine un riscontro, quanto meno indiretto, di tale ragionamento, in un sentenza del Consiglio di Stato ove si afferma:

“Con particolare riferimento al predetto Canale Fiume Grande, risulta che il progetto si colloca fuori dalla relativa fascia di rispetto ex lege di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 142 d.lgs. 42/2004 - come ammesso anche dalla parte appellante (cfr. p. 22 dell'appello) - mentre alla presente fattispecie non trova applicazione la disciplina sopravvenuta di cui all'art. 20, comma, 8 lett. c-quater del d.lgs. 199/2021 che introduce una più ampia fascia di rispetto dal perimetro del bene paesaggistico tutelato.” Consiglio di Stato sez. IV, 08/09/2023, n.8235.

7) OSSERVAZIONE: STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

La proponente nello Studio di impatto ambientale (pag. 86...) propone una sintesi dello studio di conformità rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti ed in relazione al PTPR asserisce che

“L'area in oggetto è classificata “paesaggio agrario di valore” dalla TAVOLA A. La TAVOLA B non riporta alcun vincolo prescrittivo nell'area interessata dall'intervento”.

Per la verità la lettura del Paesaggio andrebbe più correttamente inquadrata, riportando anche le classi di compatibilità tra le installazioni di impianti FER ed i differenti regimi paesaggistici. **Non vale infatti liquidare il piano paesaggistico ritenendo che lo stesso non abbia carattere prescrittivo ove nell'area di intervento non esistano vincoli.** Si tratterebbe di una lettura parziale che non tiene conto, invece,

dell'incidenza del paesaggio nell'individuazione delle aree idonee contenute, ad oggi, nella DGR della Regione Lazio n.390 del 7.6.2022.

Quella delibera costituisce espressione del potere normativo della Regione, dando attuazione a quanto disposto dalle linee guida nazionali di cui al DM 10.9.2010, il quale al punto 1.2 prevede che :

“Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17.”

Le linee guida della Regione Lazio soprarichiamate offrono una analisi approfondita degli impatti connessi alle diverse tipologie di installazioni, in rapporto ai paesaggi previsti e disciplinati dal PTPR. A partire dagli impatti, quindi, sono state definite le compatibilità tra le trasformazioni causate dall'inserimento delle diverse tipologie di impianti nel territorio e le caratteristiche dimensionali e specifiche delle singole tecnologie. Così a pag.29 di quelle linee guida è possibile constatare che **gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni risultano incompatibili con il paesaggio agrario di valore**

Tabella 4.4 – Sistema dei Paesaggi della Regione Lazio e compatibilità delle diverse tipologie di Impianti alimentati da FER

		Paesaggio naturale	Paesaggio naturale agrario	Paesaggio naturale di continuità	Paesaggio di valore	Paesaggio agrario di valore	Paesaggio agrario di continuità	Paesaggio urbanizzato	Paesaggio insediamenti in evoluzione	Paesaggio dei centri e nuclei storici	Parchi, ville e giardini storici	Paesaggio dell'insediamento diffuso	Reti infrastrutture e servizi
A FOTOVOLTAICO													
1	fotovoltaico a terra di piccola dimensione	NC	NC	NC	CL	CL	C	C	C	NC	NC	NC	C
3	fotovoltaico a terra di grande dimensione	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CL	NC	NC	NC	CL
4	fotovoltaico su serra	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CL	NC	NC	NC	NC
5	fotovoltaico su pensiline (parcheggi)	NC	NC	NC	NC	NC	CL	C	C	NC	NC	NC	C
6	fotovoltaico integrato	C	C	C	C	C	C	C	C	CL	NC	CL	C

29

8) OSSERVAZIONE: AREA dell'IMPIANTO AGRIVOLTAICO NON IDONEA ai sensi dell'art. 20 com. 8 lettera c quater del Decreto Legislativo n. 199/2021 e s.m.i.

PREMESSA

L'art. 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea) sull'attuazione della direttiva n. 2018/2001/UE sulla *promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili* prevede l'emanazione di una specifica *“disciplina per l'individuazione delle*

superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi".

La disciplina prevista nelle norme delegate ha trovato la sua esplicitazione nel Decreto Legislativo n.199 del 08/11/2021 e ss.mm.ii. che tra le sue finalità “ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili”. Tra le disposizioni per accelerare il percorso di crescita sostenibile rientrano anche quelle di stabilire, come previsto nella legge delega citata, i “principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili” al fine di minimizzare gli impatti sul patrimonio culturale, paesaggistico, ambientale agricolo-forestale e individuare in via prioritaria aree degradate e già artificializzate (commi 1, 3 e 8 dell' art. 20 del D.Lgs n 199/2021) .

Infatti, Il Decreto n.199 ha previsto all'art. 20 comma 1 che le aree idonee e non idonee all'insediamento di impianti FER vengano individuate da normative regionali previa decretazione governativa che definisce principi, modalità e criteri. Nelle more dell'emanazione della decretazione statale, vige il regime transitorio definito dall'articolo 20 comma 8 del D.lgs n 199/2021 che prevede alla lettera c) quater le aree non idonee. Non idoneità dovuta a tutele per i Beni Culturali e Paesaggistici e per le aree di Uso civico. Tutele previste sia per le porzioni di territorio interne ai perimetri di essi sia per le superfici che si trovano nella “fascia di rispetto dei Beni culturali e di quei Beni Paesaggistici di notevole interesse pubblico (ex art 136 del D.Lgs n 42/2004) determinata considerando dal loro perimetro una distanza di tre chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici”.

Le Linee guida nazionali “per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” definite nel Decreto Ministeriale dello Sviluppo economico del 10.09.2010 e ss.mm.ii” oltre all'individuazione delle aree idonee e non idonee da parte delle Regioni, nell'Allegato 4 prevedono anche il “ corretto inserimento degli impianti eolici nel Paesaggio e sul territorio”. La Parte IV invece al punto 17.1 chiarisce che “...L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso... la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con

l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione". In particolare, nelle aree individuate come non idonee la probabilità che venga espressa la contrarietà all'autorizzazione per l'insediamento dell'impianto FER diviene alta".

Anche la giurisprudenza amministrativa valutando pareri motivati, puntuali e concreti a sostegno delle Tutele del Patrimonio storico, artistico, Paesaggistico, ecc ha confermato questa previsione di diniego delle autorizzazioni (ex multis Sentenza TAR Sardegna Sez II, 30.01.2024, n. 63 e Consiglio di Stato Sez IV 4 aprile 2022, n. 2464; Consiglio di Stato Sezione VI 23 settembre 2022, n. 08167)

Inoltre, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è proteso, oltre alla garanzia delle tutele, anche al bilanciamento dei diversi valori e beni di rango costituzionale (paesaggio, beni culturali, biodiversità, ecosistemi e ambiente e nel riconoscimento del maggior favore verso gli interessi pubblici rispetto a quelli privati. Riportiamo, ex multis, una recente sentenza del TAR del Molise Sez. I n. 346 del 20 dicembre 2023 sugli Impianti da fonti rinnovabili e la tutela del paesaggio. "La costruzione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili devono rispettare le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a tenore dell'art. 12 comma terzo del D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. Tuttavia, la tutela del paesaggio costituisce, pur sempre, un valore di speciale ed elevato rango costituzionale, la qual cosa giustifica il complesso e articolato sistema di protezione che le normative di settore offrono per le emergenze paesaggistiche e archeologiche. La disciplina costituzionale del paesaggio erige il valore estetico-culturale a principio primario dell'ordinamento, mentre - per converso - la limitazione della libertà di iniziativa economica per ragioni di utilità sociale appare giustificata non solo nell'ottica costituzionale, ma anche in quella dei principi di cui all'art. 6 della C.e.d.u. (Convenzione europea dei diritti) e dell'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, poiché, anche in essi, la garanzia dell'autonomia privata non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela dell'interesse generale".

E ancora la sentenza trova sostegno in altre pronunce di altri TAR : "Nello specifico campo d'interesse della vicenda, se è innegabile che l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia valutato con favore dal legislatore comunitario e da quello nazionale, risulta però altrettanto evidente che le direttive europee di settore e la normativa interna facciano salvo l'esercizio di poteri pubblicistici ad alto tasso di discrezionalità, da parte dello Stato e delle autonomie locali, "specialmente in vista del contemperamento tra progettazione di nuove infrastrutture ed esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ordinato assetto del territorio. Nell'esercizio della funzione di tutela, l'obiettivo primario perseguito dagli Enti locali consiste nel preservare

l'ambito territoriale vincolato nel quale si collochi l'opera, in considerazione delle effettive e reali condizioni dell'area d'intervento” (TAR Puglia - Bari, Sez. II, n. 814/2023).

AREA IMPIANTO CASALINO NON IDONEA EX ART. 20 co 8 lettera c quater D.lgs 199/2021.

Alla luce del vincolo imposto dall'art. 20 del D.Lgs 191/2021 e s.m.i si evince che, ad oggi, le aree in cui sono previsti le varie parti dell'impianto agrivoltaico site in località “Casalino” oggetto delle Osservazioni non sono idonee perché ricadono all'interno della fascia di rispetto della distanza di 500 metri dai Beni Culturali (area archeologica) tutelata dalla Parte seconda del Codice 42/2004 come emerge dalla cartografia prodotta dalla Proponente nel documento denominato “Verifica preventiva dell'interesse archeologico”. Infatti la Figura 11° a pag 13 mostra come l'impianto ricada nella fascia di rispetto dell'area archeologica (m056 0026) essendo collocato sul confine con essa e con l'altra area (m056 0201) ad una distanza di circa 400 metri. Inoltre come viene anche mostrato in maniera molto efficace dalla sovrapposizione tav B PTPR-natura 2000- vincoli in rete (Documento TAV23-SW2305-028TUS-CAD-01-R01), nell'area intermedia e vasta ci sono numerosissime zone archeologiche etrusche e anche più recenti (Rocca Vecchia, Rocca Respampani, Monte Bello, ecc) non potendo essere diversamente considerato che l'impianto è stato progettato in un territorio ricco di storia venendosi a trovare nel Comune di Tuscania al confine con Tarquinia come ammette la stessa Verifica preventiva:

“Dal punto di vista della topografia antica, l'area ricade nel settore sud-orientale del territorio della città antica di Tuscania, che ha restituito molte testimonianze antiche dall'età preistorica fino all'età medioevale e moderna”.

Ma questo studio archeologico preventivo ci racconta anche altre incompatibilità dell'impianto agrivoltaico in località “Casalino” questa volta relative ai beni paesaggistici “tutelati per legge” dall'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. Infatti viene detto che “ Anche il tratto della linea del cavidotto interrato sulla strada SP. 3 è libero da attestazioni archeologiche, ma attraversa in tre punti la fascia di rispetto di corsi d'acqua e fiumi denominata c056_0530A e c056_0530”.

Si porta anche in evidenza che l'impianto per la parte del cavidotto incontrerebbe un ulteriore impatto, infatti ricadrebbe all'interno del perimetro di un'area **vincolata paesaggisticamente**. Secondo quanto riporta la Proponente nella sintesi non tecnica (pag 44) è evidente quanto appena esposto:

*“L’elettrodotto interrato, di lunghezza pari a 4890 m circa, affianca in banchina la SP 3. Dalla Tavola B si rileva che la linea elettrica è interessata a tratti da un’area indicata nel **PTPR** come “**protezione dei fiumi, torrenti, corsi d’acqua ai sensi degli articoli 134 co.1 lett. b) e art 142 co.1 del D.Lgs 42/2004 (V TAV 07 e REL 18)**”.*

Alla luce dell’area non idonea ex articolo 20 comma 8 lettera c quater del D.Lgs n. 199/2021 nella quale si troverebbe l’impianto nonché dei numerosi e ulteriori impatti con i vincoli culturali, paesaggistici, naturalistici e delle tradizioni agroalimentari che insieme costituiscono una forte caratterizzazione e identità culturale, si chiede il rigetto dell’istanza per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico Casalino.

9) OSSERVAZIONE : AREA NON IDONEA ai sensi del D.M Sviluppo economico del 10/09/2010.

Il Decreto legislativo n. 387 del 29/12/2003 ha previsto al comma 10 dell’art. 12 che “in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, **le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti**”. In seguito a questa disposizione è stato emanato il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10/09/2010 che rappresenta appunto le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili...”.

Il D.M citato nell’Allegato IV dedica il paragrafo 3 che affronta gli impatti visivi e quelli sui Beni Culturali, Paesaggistici, Naturalistici e Culturali, Collettivi ex D.Lgs 42/2004 artt. 10, 142 e 136, L.394/91, D.P.R. 357/97 e s.m.i, L.R 29/97 e L.R 24/1998. La valutazione dell’impatto visivo dovrà essere effettuata tenendo conto “degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio... ”. Nella Parte IV “INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO” al punto 16.1 nello stabilire i requisiti per la valutazione positiva dei progetti nel procedimento di VIA parla di individuazione delle aree idonee per l’insediamento degli impianti tenendo conto di aree degradate da attività antropiche pregresse o in atto (brownfield) tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati. Il Punto 17.1 invece definisce le aree non idonee: “17.1”...**L’individuazione della non idoneità dell’area è operata dalle Regioni** attraverso... la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili

con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”.

Nel dettaglio delle aree delle aree intermedia e vasta relative all' impianto agrivoltaico “Casalino” si riportano alcuni dei Beni culturali e ambientali tutelati.

Andando per ordine con le tipologie previste nell'Allegato 3 dalla lettera f) citata:

- a) I siti della Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 2009/147/CEE come verranno elencati di seguito.
- b) Il Biodistretto “Colli Etruschi” (Tuscania e Montalto di Castro), il Biodistretto della Maremma e dei Monti della Tolfa e il Biodistretto del Lago di Bolsena e le produzioni agricole di qualità “Olio DOP Canino”.
- c) Le zone individuate ai sensi dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, oltre a quelli già citati sopra per altri pregi naturalistici:
- d) Diversi Fossi tutelati ex art 142 com 1 lettera c) tra cui il più importante il Fosso.
- e) I boschi su tutto il territorio contermini all'impianto.
- f) terreni di Uso Civico presenti ex art 142 com. 1 lettera h);
- g) zone di interesse archeologico della città e delle varie necropoli
- h) aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali tra le aree della Rete ecologica Natura 2000 come descritto nell'Osservazione ad essi relativi.

Pertanto, in aggiunta alle altre osservazioni di questo documento, anche in virtù di quanto esposto:

- a) alla luce dei Beni tutelati elencati poc' anzi;
- b) in rispetto di quanto deliberato dalla Regione Lazio, con DGR n. 171/2023, nel suo ruolo istituzionale di Ente deputato all'emanazione della normativa sulle aree idonee e non idonee;
- c) in virtù del dato di fatto inoppugnabile che la provincia di Viterbo abbia assolto ai doveri sanciti dal PNIEC e che in ambito regionale sia stata la provincia con il più alto tasso di impianti FER tra tutte in particolare degli impianti fotovoltaici;
- d) a causa della sperequazione sulla distribuzione territoriale degli impianti FER sia rispetto ad altri territori italiani ma in particolare in paragone con quelli delle altre province laziali, notevole sperequazione che ha portato il territorio provinciale viterbese ad essere ormai saturo;

si chiede che venga **espresso parere contrario** alla realizzazione dell'impianto denominato “Casalino”.

10) INCOMPATIBILITA' dell'Impianto agrivoltaico industriale "Casalino" con i vari sistemi paesaggio regionale. Piano Territoriale Paesaggistico regionale (PTPR) - DCR n. 5 del 21/4/2021 e D.G.R Lazio 7 giugno 2022, n. 390 (Attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) 2030...Linee Guida e di indirizzo regionali di individuazione delle aree non idonee per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili FER)

La Deliberazione di Giunta regionale del Lazio n. 390/2022, oltre ad individuare le Aree non idonee per l'installazione degli impianti FER ha anche previsto, in recepimento del PTPR, le loro classi di compatibilità rispetto ai vari sistemi di paesaggio regionali valutate in base alla dimensione e alla tipologia tecnologica degli impianti.

Gli impatti negativi sul Paesaggio che possono avere gli impianti FER sono stati definiti in base a due indicatori: impatto visivo e consumo di suolo.

In base alla tipologia tecnologica e alla dimensione dell'impianto agrivoltaico "Casalino" si può constatare che esso ha un impatto complessivo alto, massimo impatto sia per consumo di suolo che per l'impatto visivo (cfr pag 27 dell'Allegato della DGR 390/22).

Se poi, date dimensione e tipologia, si passa alla classe di compatibilità dell'impianto "Casalino" previste dalla DGR 390/22 (cfr pag 29 dell'Allegato) con i vari sistemi paesaggio in cui è inserito **ne constatiamo subito la sua incompatibilità.**

Infatti l'area sulla quale insiste l'impianto con i pannelli è definita dal PTPR come **paesaggio agrario di valore. In queste aree come riporta la proponente** a pag 43 della Sintesi non tecnica *" la tutela è volta al mantenimento della qualità del paesaggio rurale mediante la conservazione e la valorizzazione dell'uso agricolo e di quello produttivo compatibile". La classificazione di paesaggio agrario di valore* dell'area in cui è inserito l'impianto agrivoltaico è anche visibile nel documento TAV06-SW2305-028TUS-CAD-01-R0 prodotto dalla Proponente. Se poi consideriamo che nell'area intermedia è presente un'area classificata dal PTPR come **area di rilevante valore agrario** le incompatibilità dell'impianto aumentano.

Da evidenziare inoltre che anche il **cavidotto** ricadrebbe in **area vincolata**. Infatti, la Proponente nella sintesi non tecnica (pag 44) riporta che: *"L'elettrodotta interrato, di lunghezza pari a 4890 m circa, affianca in banchina la SP 3. Dalla Tavola B si rileva che la linea elettrica è interessata a tratti da un'area indicata nel PTPR come " protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua ai sensi degli articoli 134 co.1 lett. b) e art 142 co.1 del D.Lgs 42/2004 (V TAV 07 e REL 18)".*

Rilevate queste ulteriori incompatibilità dell'impianto agrivoltaico "Casalino" con il paesaggio ed il territorio circostante si chiede il rigetto dell'istanza alla sua realizzazione.

11) OSSERVAZIONE: ALTERNATIVA ZERO

Le considerazioni della proponente sono di carattere generale e si affidano al principio europeo della maggior diffusione degli impianti FER in un territorio e in una provincia come quella di Viterbo che ha dato un grandissimo contributo, come si è già avuto modo di dimostrare, al raggiungimento degli obiettivi del Pniec assegnati alla Regione Lazio.

Poi la proponente si riallaccia al solito discorso delle "ricadute occupazionali" sia in fase di costruzione dell'impianto che per la manutenzione senza contare che nell'area intermedia e vasta dell'impianto già esistono attività economiche agricole e agrituristiche che verrebbero danneggiate dall'insediamento di un impianto industriale di pannelli fotovoltaici avulsi da tutti gli altri elementi naturali, seminaturali e delle tradizioni agroalimentari che caratterizzano il territorio della Maremma sui quali insiste anche un Biodistretto.

A questo si aggiunga che il Comune di Tuscania sta avviando la procedura per dar vita ad una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) al fine di soddisfare le proprie esigenze di consumi di energia e inserire questo obiettivo in un vero ed autentico sviluppo sostenibile del territorio e della propria vocazione economica.

Quindi alla luce di quanto detto non emerge una congrua e adeguata considerazione della c.d. alternativa zero .

- a) Infatti, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera d, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (vds. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418; T.A.R. Veneto, 8 marzo 2012, n. 333), non sono stati esposti e valutati tutti gli effetti negativi dovuti alla realizzazione del progetto come ad esempio:
- b) Gli impatti sul paesaggio, patrimonio culturale ed archeologico e su tutto territorio comunale tuscanese e su quello dei comuni limitrofi (vedere Vincolo del bacino dell'Arrone).
- c) L'impatto sulle aziende agricole e agrituristiche localizzate nel comune di Tuscania e quelle vicine dei due Comuni limitrofi. Molte di queste aziende sono accomunate dall'aver effettuato negli anni investimenti rilevanti per il recupero dei vecchi casali e l'avvio di produzioni agricole tipiche, biologiche e di alta qualità, valorizzando la straordinaria vocazione agricola e turistica del territorio. (Evidenziare se c'è qualche altra DOC o DOP oltre quella sull'olio Canino)
- d) L'impatto sulla perdita di valore degli immobili e terreni localizzati in un raggio di 10 chilometri dall'impianto industriale.

- e) L'impatto su beni e valori specificamente protetti da una moltitudine di prescrizioni poste a tutela di un ecosistema rurale intatto e unico nel suo genere.
- f) E' palese che un impianto industriale ad elevato impatto visivo (vedi SIA pag 24) con pannelli monoassiali ad inseguimento molto ingombranti poiché le strutture hanno una considerevole altezza (anche 8-9 m) in un territorio con irripetibili aspetti archeologici, paesaggistici e di colture di particolare pregio biologico nonché di particolare interesse naturalistico-ambientale e di una vocazione economica agricola e turistica risulterebbe completamente avulso dal contesto, ne sconvolgerebbe per sempre l'identità sociale e culturale presente a Tuscania da trenta secoli.

12) OSSERVAZIONE: ASSENZA della CARTOGRAFIA delle AREE PERCORSE dal FUOCO.

Risulta necessaria anche la produzione di idonea cartografia munita di una relazione asseverata da cui sia possibile acclarare che tutta l'area vasta nella quale dovrebbero essere insediati i pannelli fotovoltaici e le relative opere connesse non sia stata percorsa dal fuoco. Sarebbe altrettanto opportuno produrre attraverso apposita relazione basata sul Piano A.I.B della Regione Lazio il livello o i diversi livelli di rischio di incendio anche delle aree intermedia e vasta in considerazione dell'insistenza delle varie attività umane e colture agricole nella porzione di territorio interessato dall'impianto agrivoltaico "Casalino".

13) ASSENZA Istanza di Valutazione d'Incidenza

La normativa europea con la Direttiva 92/43 e la Direttiva 147/2009 e recepite dall'Italia con il D.P.R 357/1997 e s.m.i prevede che all'interno dei siti Natura 2000 e al loro esterno come chiarito più volte dalla Corte di Giustizia europea, in maniera preventiva prima dell'attuazione di piani e/o progetti che potrebbero pregiudicare la conservazione delle specie animali e vegetali di interesse unionale vengano effettuati studi e monitoraggi al fine di valutare l'incidenza.

Nel progetto sono presenti dei documenti relativi alla fauna di interesse unionale e relativi alla Rete Natura 2000 che prendono sommariamente in conto dei monitoraggi però è assente uno studio finalizzato alla Valutazione di Incidenza considerando che nell'area media e vasta nelle quali dovrebbe essere installato l'impianto sono presenti diversi siti della Rete ecologica Natura 2000. Infatti tra i 5 e 10 km delle zone dell'impianto fotovoltaico industriale sono presenti sia Zone di protezione speciali (ZPS) che Zone di

Speciale Conservazione, la ZSC IT601000 Fiume Marta e suo alto corso, emissario del Lago di Bolsena che è una ZPS Lago di Bolsena- Isole Bisentina e Martana nonché IBA IT 099 (International Bird and Biodiversity Area). la ZPS IT 6010058 nonché ZSC IT 6010021 Monte Romano che, comprendendo buona parte della Riserva Naturale di Tuscania collega la ZSC Fiume Marta, quindi il Lago di Bolsena con la ZPS IT 6030005 “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate” la più grande del Lazio di collegamento con la costa tirrenica. Si può comprendere facilmente che l’area vasta e media in cui ricade il progetto ha un alto pregio e interesse per quanto riguarda gli habitat ed in particolare l’avifauna e la chiropterofauna.



Figura 1. Stralcio carta “Natura 2000” dal sito del ministero Ambiente che illustra la parte della Rete Natura 2000 sulla quale va ad incidere il progetto “Monterazzano”. Le zone con linee in blu sono le ZPS che comprendono le ZSC (parti con linee rosse).

La Regione Lazio, applicando in modo più scrupoloso il “ principio di precauzione” del TFUE e recepito dal nostro Testo Unico Ambientale (D.Lgs N. 152/2006 art 3 ter ed altri) inoltre ha anche esteso la valutazione di incidenza per eventuali effetti negativi anche alle attività umane oltre che ai progetti ed ai programmi. (DGR n.64 del 29/01/2010 e DGR n. 612 del 16 dicembre 2011, in particolare Allegato B e D).”

Se è vero che il progetto non ricade in una delle aree dei siti Natura 2000 citate, ma senz’altro interessa l’area media e vasta esterna di vari siti, e non è da escludere a priori che il progetto possa, da solo o in combinazione con i numerosi piani o progetti, già realizzati o attualmente previsti nel comprensorio, pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tali siti.

Infatti nella documentazione presentata sono assenti diversi impianti fotovoltaici ed eolici già presenti e/o in progetto.

Risulta quindi evidente che il progetto deve essere corredato di una valutazione d'incidenza (VINCA), secondo gli indirizzi della Direttiva Habitat e delle recenti Linee Guida Nazionali (LGN) in merito (attualmente le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (Vinca), GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019), sia per quanto riguarda gli effetti del progetto che gli effetti cumulativi prendendo in considerazione altri progetti industriali nella vasta zona dei siti elencati (eolici, mega-impianti fotovoltaici, monoculture di nocciuletti ecc. nonché di discariche per rifiuti di ogni tipologia)

La Valutazione d'incidenza è il **procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto e/o attività che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000**, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. **La VINCA per il suo carattere preventivo deve assolutamente precedere ogni atto autorizzativo.**

Essa è necessaria anche perché esprime una esigenza di valutazione sferica del progetto e del suo impatto sulle componenti naturalistiche ed ambientali del territorio, anche a prescindere dalla presenza diretta di siti tutelati. Come infatti sostenuto dalla giurisprudenza:

“La VINCA è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività che possa avere incidenze significative su un sito, anche solo proposto, della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Le disposizioni dell'art. 6, par. 3, della Direttiva n. 92/43/CEE, inoltre, non si limitano ai piani e ai progetti localizzati esclusivamente all'interno di un sito Natura 2000; essi, infatti, hanno come obiettivo anche piani e progetti situati al di fuori del sito ma che, nondimeno, potrebbero avere un effetto significativo su di esso, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione.” T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 05/10/2022, n.12639

La **documentazione del progetto non permette invece la corretta valutazione di incidenza**, che deve secondo la normativa basarsi sulle migliori conoscenze scientifiche in materia e considerare quindi il quadro completo dello studio faunistico:

Le Linee Guida Nazionali (LGN) in materia, a p. 55, constatano:

“- ..., in virtù dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, un'opportuna valutazione delle incidenze sul sito interessato del piano o progetto implica che, prima dell'approvazione di questo, siano individuati,

*alla luce delle **migliori conoscenze scientifiche in materia**, tutti gli aspetti del piano o progetto che possano, **da soli o in combinazione con altri piani o progetti**, pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito. Le autorità nazionali competenti autorizzano un'attività sul sito protetto solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l'integrità del detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti (v. in C-404/09, EU:C:2011:768, punto 99, C-399/14, EU:C:2016:10, punti 49 e 50, Causa C-243/15.).“*

Nello stesso senso, senza la conoscenza approfondita scientifica non è possibile stabilire misure di mitigazione specifiche per la componente ambientale (habitat) per l'avifauna e la chiorotterofauna, oppure eventuali “misure di compensazione”. È invece totalmente assente il Piano di Monitoraggio della fauna.

In conclusione, considerando tutti questi aspetti, la documentazione progettuale, per il suo carattere lacunoso, l'assenza di uno studio d'incidenza e l'assenza di uno studio faunistico dettagliato, non permette la corretta valutazione dell'incidenza di tutti gli aspetti del progetto che possano pregiudicare gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 nella area vasta del progetto e della fauna presente in zona in particolare dei rapaci diurni e della chiorotterofauna


CONCLUSIONI

Alla luce delle Osservazioni prodotte si chiede il rigetto del progetto “ Agrivoltaico in località “Casalino”.

FIRME

Per Assotuscania

Donata Paces, Presidente



Per Italia Nostra – Sezione Etruria

Marzia Marzoli, Presidente




Per Gruppo di Intervento Giuridico

Stefano Deliperi, Presidente



Per Biodistretto Lago di Bolsena

Gabriele Antoniella, Presidente




Per Biodistretto Maremma Etrusca e
Monti della Tolfa

Anna Cedrini, Presidente



Per Caffè Menerva – Associazione
Culturale, Grotte di Castro

Francesco Orzi, Presidente



Per Biodistretto della Via Amerina e
delle Forre

Famiano Crucianelli, Presidente

